

**Sinistro stradale: risarcimento del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento
Cassazione , sez. III civile, sentenza 29.11.2004 n° 22379**

Il danneggiato che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno da incidente stradale ha diritto ad essere risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, pur in mancanza di una specifica domanda in questo senso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22379 del 29 novembre 2004, superando il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel ricevere l'indennizzo, era necessaria una specifica, apposita domanda nei confronti dell'assicuratore.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III Civile

Sentenza n. 22379 del 29 novembre 2004

(Presidente G. Nicastro, Relatore M.M. Chiarini)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6 dicembre 1990 P. Renzo e i L. Marianna, P. Vania e P. Paola, convenivano dinanzi al Tribunale di Pisa la s.p.a. La Fondiaria, quale impresa designata per la Toscana, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la morte di P. Monica rispettivamente figlia e sorella investita in data 31 dicembre 1989 da un' auto rimasta sconosciuta.

La convenuta chiedeva il rigetto delle domande.

Con sentenza del primo aprile 1996 il Tribunale di Pisa le accoglieva e liquidava agli attori, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di £. 250.000.000 (£.100.000.000 per ciascun genitore e £. 25.000.000 per ciascuna sorella), riducendo la condanna dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. A legge 990/1969, in proporzione del massimale minimo di legge £.200.000.000 a persona, così aggiornato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 560/1987 a £. 80.000.000 per ciascun genitore e a £. 20.000.000 per ciascuna sorella, oltre interessi dal sinistro al saldo.

La Fondiaria interponeva appello anche per la condanna al pagamento degli interessi.

Proponevano appello incidentale gli appellati per l'inadeguatezza dell'ammontare del danno riconosciuto, rilevando come "... i limiti di cui all' art. 21 legge 990/1969 non si applicano agli interessi moratori dovuti per il ritardato adempimento da parte del Fondo, salva la prova della non colpevolezza del ritardo".

Con sentenza del 13 novembre 2000 la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento parziale dell'impugnazione della Fondiaria, dichiarava non dovuti gli interessi moratori oltre il massimale in mancanza di apposita, specifica domanda da parte dei danneggiati, a tal fine non potendo esser

ritenuta idonea la domanda di condanna dell'assicuratore "alla svalutazione e interessi", o a "tutti i danni", né l'eventuale, relativa domanda, se proposta in appello, perché nuova.

Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione P. Renzo, L. Marianna, P. Vania e P. Paola per un motivo, cui resiste la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducano i ricorrenti: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in merito alla mancata condanna alla corresponsione degli interessi moratori nei confronti della società Fondiaria Assicurazioni s.p.a."

La domanda avanzata in primo grado dinanzi al Tribunale di Pisa era comprensiva anche della richiesta degli interessi dipendenti dal mancato tempestivo adempimento da parte dell'assicurazione.

Infatti le conclusioni di primo grado erano del seguente tenore: "... condannare la società La Fondiaria s.p.a., nella qualità, a pagare agli attori ... il risarcimento dei danni tutti, personali, morali e materiali patiti, nonché a rimborsare agli stessi le somme erogate in dipendenza del decesso della loro congiunta ... con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della richiesta al saldo e con gli interessi di legge sulla somma rivalutata sempre per lo stesso periodo, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.." Pertanto la domanda non era generica e ricomprendeva invece la condanna al pagamento degli interessi moratori dipendenti dal comportamento defatigatorio dell'assicurazione, mantenuto anche in appello. Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte dell'assicuratore determina a favore dei danneggiati il diritto alla percezione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., calcolati sul massimale di polizza, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla richiesta di cui all'art. 22 legge 990/1969, essendo nella specie accertabile la fondatezza della richiesta risarcitoria e quindi della responsabilità dell'assicuratore per non averla soddisfatta in base alle modalità del sinistro, desumibili dal rapporto dei CC..

Conseguentemente i danneggiati, nel lamentare in appello la mancata corresponsione degli interessi oltre il massimale non hanno proposto una domanda nuova.

La censura è fondata alla luce della recente giurisprudenza di questa Sezione che ha superato il precedente, maggioritario, orientamento secondo il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel ricevere l'indennizzo, era necessaria una specifica, apposita domanda nei confronti dell'assicuratore. L'ultimo orientamento, infatti, valorizzando la considerazione che il fatto costitutivo del diritto ad ottenere il risarcimento del predetto pregiudizio è il ritardo colpevole dell'assicuratore nell'adempire il suo obbligo (Cass. 10725/2003), e richiamando qualche precedente decisione di questa stessa Sezione secondo la quale "nell'azione diretta proposta dal danneggiato in un incidente stradale nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile, ai sensi dell'art. 18 legge n.990 del 1969, la domanda di integrale risarcimento del danno deve ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese" (Cass. 5/1994 e 5270/2000) ha concluso che l'allegazione, da parte del danneggiato, della costituzione in mora dell'assicuratore, ai sensi dell' art. 22 legge 990/1969, accompagnata dalla domanda di condanna di questo al pagamento degli interessi moratori e di maggior danno da svalutazione monetaria sulla somma capitale a titolo di risarcimento ovvero anche soltanto dalla domanda di integrale risarcimento del danno non può non significare, anche in assenza di formale domanda in tal senso, domanda di condanna dell'assicuratore a risarcirgli anche

il danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, e benché l'ammontare complessivo possa superare il massimale di polizza. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al danneggiato una volontà abdicativa del corrispondente suo diritto ad una parte dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale, certamente in contrasto con la sua volontà di esser risarcito invece di essi nella loro totalità, e quindi compresi quelli conseguenti al fatto illecito dell'assicuratore e perciò autonomo da quello del danneggiante per aver colpevolmente tardato nel corrispondergli l'indennizzo il cui danno, in quanto il debito indennitario è di valuta, è disciplinato dall'art. 1224 cod. civ. (primo e secondo comma, cod. civ).

Questo criterio interpretativo della domanda del danneggiato deve esser ribadito e perciò la sentenza di appello va cassata in relazione alla responsabilità inframassimale della s.p.a. La Fondiaria, dichiarata dai giudici di appello sul presupposto che la relativa domanda è stata formulata dai P. espressamente soltanto in comparsa conclusionale in primo grado, e la causa va rinviata per un nuova interpretazione della stessa, contenuta nell'atto di citazione e precisata nel corso del giudizio e fino all'udienza di conclusioni, secondo la disciplina dettata dall'art. 184 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla novella introdotta con legge 353/1990 applicabile *ratione temporis* alla luce del criterio innanzi richiamato al fine di accertare poi l'eventuale colpevolezza della mora del Fondo di Garanzia nel corrispondere l'indennizzo ai P..

Concludendo il ricorso va accolto.

I giudici del rinvio provvederanno altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di Cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso: cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di Cassazione.